AXA Assicurazioni S.p.A.



2Safe

N. Polizza Collettiva «YCO2»

Contratto di assicurazione per autovetture, gli autocarri fino a 45 q.li di peso a pieno carico e i soli Quadricicli del Gruppo Renault e Nissan

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO DOCUMENTO
REDATTO SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA "CONTRATTI
SEMPLICI E CHIARI"



Numeri al vostro servizio

Per **Assistenza** e la **Gestione dei tuoi Sinistri**



Dall'estero o da rete mobile 06 95282923

Per Informazioni sulla tua polizza dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30



Assicurazione Danni Auto

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: "2SAFE"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza prevede due programmi (**2SAFE FULL PREMIUM** o **2SAFE BASIC**) e assicura le autovetture, gli autocarri fino a 45 q.li di peso a pieno carico e i soli quadricicli del gruppo RENAULT E NISSAN, con marchiatura Microdot Crimestop per la perdita totale del veicolo in conseguenza di:

- sottrazione a seguito di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo; se il veicolo è dotato di antifurto satellitare al momento del furto, l'assicurazione opera anche in caso di ritrovamento;
- distruzione dovuta a incendio, atti vandalici o eventi naturali;
- incidente stradale (solo se acquistato il programma 2SAFE FULL PREMIUM);

ed è acquistabile presso le Reti di vendita del GRUPPO RENAULT e NISSAN.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Il veicolo dell'Aderente Assicurato per la perdita totale (danno d'importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro). È previsto un indennizzo per il riacquisto di un veicolo Nuovo o Usato nelle Filiali e Concessionarie del GRUPPO RENAULT e NISSAN, nonché nella rete autorizzata, di valore almeno pari a quello perduto.
- ✓ L'indennizzo viene ridotto in caso di mancato riacquisto.
- Inoltre, ti rimborsiamo le spese per cure mediche e ospedaliere del conducente e/o dei trasportati in conseguenza del sinistro, il danno relativo alle cose trasportate e le spese per il rifacimento dei documenti rimasti a bordo del veicolo.



Che cosa non è assicurato?

Non viene riconosciuto l'indennizzo in caso di perdita totale a causa di:

- guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.;
- dolo dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi.
- conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro;



Ci sono limiti di copertura?

! conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro;



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale in tutta Europa.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno.



Quando e come devo pagare?

Puoi provvedere a corrispondere i premi assicurativi tramite gli intermediari alla Contraente in una delle modalità previste dalla Dichiarazione di Adesione.

Il premio sarà versato dal Contraente RCI Banque S.A. ad AXA.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore e dal giorno indicati nella Dichiarazione di Adesione purché il premio sia stato pagato. In mancanza, la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento.

La copertura cessa la sua efficacia alla scadenza indicata nella Dichiarazione di Adesione. Non è previsto il tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Puoi recedere dal contratto principale, e dall'eventuale polizza supplementare, alla scadenza di ogni singola annualità mediante comunicazione con preavviso di almeno 30 giorni.

Nel caso in cui la richiesta di recesso venga formulata prima che la polizza supplementare abbia avuto decorrenza, quest'ultima si intende annullata senza effetto con relativa restituzione all'aderente dell'eventuale premio pagato al lordo delle imposte a cura della Contraente.

Inoltre hai la facoltà di recedere entro quattordici giorni decorrenti dalla data di efficacia della garanzia, indipendentemente dalle modalità di promozione e stipula del contratto (a distanza o in presenza dell'intermediario): in tal caso, ti verrà restituito il premio, mediante il Contraente, al lordo delle imposte.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dei rapporti, le Parti, con preavviso di 30 giorni, hanno facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata o PEC ai seguenti riferimenti:

- sede legale di AXA Assicurazioni, Corso Como 17, 20154 Milano Italia
- PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it.

Questa facoltà non sarà esercitata da AXA nei confronti di Assicurati qualificabili come "consumatori".

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: "2Safe"

Data ultima edizione disponibile: gennaio 2025

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

AXA Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como 17, 20154, è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'Art. 2497 bis c.c.

AXA Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione dei clienti, per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto, i seguenti recapiti: numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax.+39.02.48.084.331; indirizzo internet www.axa.it; PEC axaassicurazioni@axa.legalmail.it.

AXA Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041..

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2023), ammonta a € 650 milioni di cui € 232 milioni di capitale sociale interamente versato e € 417 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Il solvency ratio al 31 dicembre 2023, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 198%, in diminuzione di 12 punti percentuali.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it .

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

L'Aderente Assicurato può scegliere uno dei due Programmi assicurativi (**2SAFE BASIC o 2SAFE FULL PREMIUM**) offerti dalla Rete.

La formula **2SAFE BASIC**, in caso di riacquisto di un veicolo Nuovo o Usato, purché di valore almeno pari a quello perduto, ti garantisce un indennizzo in caso di:

- sottrazione a seguito di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo; se il veicolo è dotato di antifurto satellitare al momento
- del furto, l'assicurazione opera anche in caso di ritrovamento;
- distruzione dovuta a incendio, atti vandalici o eventi naturali;

Inoltre, ti riconosce un importo come indennizzo per:

- le spese per cure mediche e ospedaliere del conducente e/o dei trasportati in conseguenza del sinistro;
- il danno relativo alle cose trasportate;
- le spese per il rifacimento dei documenti rimasti a bordo del veicolo

La formula **2SAFE FULL PREMIUM**, oltre a quanto previsto dalla versione Basic, ti garantisce un indennizzo anche in caso di perdita totale del veicolo dovuta ad incidente stradale.

NON SONO PREVISTE ULTERIORI GARANZIE CON PREMIO AGGIUNTIVO.

LIMITI ED ESCLUSIONI:

- CON RIACQUISTO nella Rete di Filiali e Concessionarie del GRUPPO RENAULT e NISSAN nonché la Rete autorizzata, di un veicolo Nuovo o Usato, è previsto un rimborso fino ad un massimo di €.2.000,00.
- SENZA RIACQUISTO presso la Rete di altro veicolo: è previsto un rimborso fino ad un massimo di €.500,00.

Inoltre, è previsto un rimborso per:

- Spese per cure mediche e ospedaliere del conducente e/o dei trasportati in conseguenza del sinistro fino ad un massimo di €.1.000,00.
- Danno relativo alle cose trasportate fino ad un massimo di € 250,00.
- Spese per il rifacimento dei documenti rimasti a bordo del veicolo fino ad un massimo di €.100,00.

Per tutte le garanzie danni al veicolo, l'assicurazione non comprende i danni causati al veicolo da:

- · eventi sociopolitici
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- partecipazione a gare o competizioni sportive non autorizzate;
- rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
- dolo dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi;
- conducente in violazione del C.D.S.o non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti.

Infine, sono esclusi i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza conducente, salvo espressa pattuizione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

un prodotto rivolto a chi acquista un veicolo dotato di marchiatura Microdot Crimestop presso la rete di vendita del gruppo Renault e vuole assicurarlo da eventi che possono causarne la perdita totale, ed è acquistabile presso le Reti di vendita del GRUPPO RENAULT e NISSAN.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione:

Le provvigioni relative al prodotto differiscono in base alle garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 61,12% del premio imponibile.

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati all'Ufficio Gestione Reclami secondo la seguente modalità: - modulo di richiesta online su sito internet www.axa.it "sezione Contatti". Sono inoltre disponibili i seguenti altri canali: - mail: reclami@axa.it - pec: reclami@vapaxa@axa.legalmail.it - posta: AXA Assicurazioni S.p.A - Ufficio Gestione Reclami Corso Como, 17 - 20154 Milano	
All'IVASS	AXA Assicurazioni S.p.A. è tenuta a rispondere entro 45 giorni. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via de Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <u>ivass@pec.ivass.it</u> . Info su: <u>www.ivass.it</u> .	
	E ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle ndicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <u>www.qiustizia.it</u> (Legge 9/8/2013, n. 98).	
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto-legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).	

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Conciliazione paritetica gratuita per l'Aderente assicurato

La procedura si attiva rivolgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'Accordo Ania (indicate in apposito elenco su www.ania.it), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda.

Arbitrato irrituale

Si può ricorrere in arbitrato per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.

La procedura si attiva comunicando ad AXA Assicurazioni S.p.A. la volontà di dare avvio alla stessa. AXA Assicurazioni S.p.A. provvederà a dare riscontro indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la procedura seguirà le modalità espressamente indicate nelle Condizioni di Assicurazione.

Liti transfrontaliere

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente http://www.ec.europa.eu/fin-net chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NFT.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

Regime fiscale: Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Detrazione fiscale premi: I premi non sono detraibili fiscalmente.

Tassazione prestazione assicurata: La prestazione è esente da Irpef.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



2Safe

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Contratto di assicurazione per le Autovetture, gli Autocarri di peso complessivo fino a 45 quintali e i Quadricicli

Mod.RCI2S edizione 01/2025

GLOSSARIO	. 2
PREMESSA	. 4
1. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	. 5
Art. 1.1 - Modalità per rendere operative le garanzie	.5
Art. 1.2 - Pagamento del premio	.5
Art. 1.3 - Validità territoriale	.5
Art. 1.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	5
Art. 1.5 - Durata del contratto	. 5
Art. 1.6 - Recesso dal contratto	.5
Art. 1.7 - Risoluzione del contratto per sinistro	6
Art. 1.8 - Oneri fiscali	6
Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge	.6
Art. 1.10 - Foro competente	6
Art. 1.11 - Diritto di ripensamento	.6
2. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO	
COSA ASSICURO	. 7
Art. 2.1 - Veicoli assicurati	. 7
Art. 2.2 – Garanzia 2Safe	. 7
COSA NON ASSICURO	. 8
Art. 2.3 - Esclusioni Garanzie Danni al veicolo	
COME MI ASSICURO	. 8
Art. 2.4 - Scelta del Programma assicurativo	
Art. 2.5 - Centro Assistenza Clienti	
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	
X. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO1	
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	
Art. X.1 –Denuncia	
Art. X.2 - Obblighi in caso di sinistro	
Art. X.3 - Procedure per la liquidazione del danno	
Art. X.4 - Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro	
Art. X.5 - Procedura per la valutazione del danno – Arbitrato	
Art. X.7 - Surrogazione	
Art. X.8 - Prescrizione	
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	L4
INFORMATIVA PRIVACY SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA	
GRAFOMETRICA	23
INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI	>5

GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato al fine di integrare il testo di polizza.

Aderente: il soggetto, persona fisica o giuridica, aderente al contratto collettivo stipulato da RCI Banque S.A. nell'interesse dei propri clienti.

Antifurto satellitare: tipologia di antifurto che permette di localizzare l'autovettura grazie all'utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS - Global Position System - sistema di posizionamento globale) unitamente all'operatività di una centrale operativa con la quale viene sottoscritto apposito contratto di telesorveglianza.

Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione.

Atti vandalici: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare, deturpare o imbrattare il veicolo.

AXA: AXA Assicurazioni S.p.A.

Collisione: Danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo identificato.

Consumatore: La persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività professionali.

Contraente: RCI Banque S.A.

Contratto Collettivo: il contratto assicurativo stipulato in favore del terzo, ai sensi del disposto di cui agli artt. 1891 e 1411 C.C. e seguenti, al quale possono aderire i clienti di RCI Banque S.A., la quale ha ottenuto da AXA specifiche condizioni di favore, commisurate alle esigenze dei clienti stessi. Danno previsto dal contratto: L'evento dannoso per il quale AXA Assicurazioni S.p.A. presta la

garanzia.

Danno totale: Il danno d'importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro (valore indicato per un analogo veicolo dalla Rivista "**Eurotax Giallo**").

Dichiarazione di Adesione: Il documento che riporta: i dati anagrafici dell'Aderente assicurato; i dati identificativi del veicolo; la data di immatricolazione del veicolo; le garanzie prestate; decorrenza e scadenza della garanzia; la sottoscrizione delle Parti.

Eventi naturali: bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di neve e grandine.

Furto: impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia: La prestazione dovuta in caso di sinistro.

Incendio: La combustione, con fiamma, di beni materiali che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente Stradale: Il danno occorso al veicolo, fermo o in movimento, a causa della circolazione.

Indonissa / Ricardimento La comma devuta de AVA in casa di sinistra.

Indennizzo / Risarcimento: La somma dovuta da AXA in caso di sinistro.

Limite di risarcimento (o massimale): La somma massima con la quale può essere risarcito il danno. Microdot Crimestop: marchiatura con uno speciale spray trasparente, applicato in vari punti, sia all'interno che all'esterno dell'auto.

Parti: Il Contraente, l'Assicurato e AXA.

Polizza: I documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal contraente ad AXA a fronte della copertura assicurativa.

Proprietario del veicolo: L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina: sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona.

Residenza: Il luogo in cui il proprietario od il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.

Rete: Le Filiali, le Concessionarie e il processo e-commerce del GRUPPO RENAULT e NISSAN, nonché la rete autorizzata.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Veicolo: il bene oggetto dell'assicurazione. Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la

PREMESSA

Questo è un prodotto acquistabile presso le Reti di vendita del GRUPPO RENAULT e NISSAN.

Le informazioni relative all'assicurazione riportate in questa pagina hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su alcuni aspetti relativi alle condizioni del contratto di assicurazione che sono riportate nelle pagine seguenti.

Si conviene pertanto quanto segue:

- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- l'assicurazione è operante esclusivamente se è stato corrisposto il relativo premio;
- l'assicurazione è prestata entro i limiti di indennizzo/risarcimento, franchigie e scoperti eventualmente previsti e presenti nelle Condizioni di Assicurazione;
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni dell'assicurato riportate sulla Dichiarazione di adesione;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'aderente/assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'Art. 166 del D.lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo grigio retinato).

1. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1.1 - Modalità per rendere operative le garanzie

L'assicurato, dopo aver preso visione del Set Informativo e aver scelto il Programma assicurativo, può aderire allo stesso tramite la Rete che ha venduto il veicolo. All'atto della consegna del veicolo, l'assicurato versa alla Rete l'importo del premio assicurativo e sottoscrive una Dichiarazione di Adesione opportunamente controfirmata dalla Rete per quietanza del pagamento ricevuto. Le garanzie avranno effetto dal giorno e ora riportati nella Dichiarazione di Adesione purché il premio sia stato pagato. In mancanza le garanzie decorreranno dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento.

Art. 1.2 - Pagamento del premio

L'Aderente corrisponderà il premio assicurativo agli intermediari in una delle modalità previste dalla Dichiarazione di adesione. Il premio sarà versato dal Contraente RCI Banque S.A. ad AXA. Nel caso di durata poliennale il contratto è emesso con frazionamento annuale, pertanto il premio sarà corrisposto da RCI Banque S.A. tramite rate annuali anticipate di pari importo. Il Contraente rimane l'unico obbligato al pagamento del premio, in applicazione del disposto di cui all'art. 1901 C.C., escludendo qualunque responsabilità solidale in capo all'Aderente assicurato.

Art. 1.3 - Validità territoriale

L'assicurazione vale in tutta Europa.

Art. 1.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Se in corso di contratto si verificano cambiamenti rispetto a quanto dichiarato, l'Aderente assicurato deve darne immediata comunicazione per iscritto. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le disposizioni del Codice Civile che disciplinano tali eventualità.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 1.5 - Durata del contratto

L'assicurazione decorre dalle ore e dal giorno indicati nel modulo di adesione ed è efficace solo a condizione che il premio sia stato pagato. In caso contrario la garanzia si attiverà automaticamente alle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio assicurativo. La copertura cessa la sua efficacia alla scadenza indicata nella Dichiarazione di Adesione e non è previsto il tacito rinnovo. In corso di validità la copertura non può essere trasferita su altro veicolo. Per tale contratto non è prevista la sospensione e la sostituzione.

Art. 1.6 - Recesso dal contratto

In deroga all'Art. 1899, primo comma, del Codice Civile, che prevede in caso di durata poliennale superiore al quinquennio, la facoltà di recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni, è riconosciuto al solo Aderente Assicurato il diritto di recedere dal contratto poliennale principale, e dall'eventuale polizza supplementare, alla scadenza di ogni singola annualità, mediante comunicazione con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. Tale diritto di recesso alla scadenza di ogni singola annualità determina la non obbligatorietà dell'applicazione dello sconto per durata previsto dall'art. 1899 c.c.

Nel caso in cui la richiesta di recesso venga formulata prima che la polizza supplementare abbia avuto decorrenza, quest'ultima si intende annullata senza effetto con relativa restituzione all'Aderente dell'eventuale premio pagato al lordo delle imposte a cura del Contraente.

L'Aderente Assicurato ha facoltà di recedere entro quattordici giorni decorrenti dalla data di efficacia della garanzia, indipendentemente dalle modalità di promozione e stipula del contratto (a distanza o in presenza dell'intermediario); in tal caso, verrà restituito il premio, mediante il Contraente, al lordo delle imposte.

Art. 1.7 - Risoluzione del contratto per sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dei rapporti, le Parti hanno facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni. Questa facoltà non sarà esercitata da AXA nei confronti di Assicurati qualificabili come "consumatori".

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia e l' Aderente assicurato, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione Europea, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di AXA l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto dell' Aderente assicurato. In caso di omessa comunicazione, AXA avrà diritto di rivalsa sull'Aderente assicurato per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge

Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è diversamente qui regolato valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 1.10 - Foro competente

In caso di controversia giudiziaria, sarà competente l'autorità giudiziaria corrispondente alla residenza o domicilio dell' Aderente assicurato.

Art. 1.11 - Diritto di ripensamento

Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, l'Aderente assicurato ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso chiamando il Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A. al numero 800992621.

AXA pertanto rimborserà all'Aderente assicurato, tramite il Contraente, il premio al netto degli oneri fiscali, delle spese e della quota relativa ai giorni per i quali le garanzie sono state efficaci.

2. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

PREMESSA

Le garanzie previste nella SEZIONE sono operanti solo se espressamente richiamate nella Dichiarazione di adesione ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro l'importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nelle "Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie".

Le prestazioni non comprese nelle garanzie, sono elencate nel capitolo "COSA NON ASSICURO".

COSA ASSICURO

Art. 2.1 - Veicoli assicurati

AXA assicura i veicoli, dotati di marchiatura Microdot Crimestop, acquistati presso la rete GRUPPO RENAULT e NISSAN, come di seguito descritto:

- a) le autovetture, gli autocarri fino a 45 q.li di peso a pieno carico e i quadricicli "Nuovi" del GRUPPO RENAULT e NISSAN o dei brand Mitsubishi e Microlino,purchè non siano trascorsi più di 365 giorni (12 mesi) dalla data di immatricolazione, con un valore non superiore a € 130.000,00.
- b) le autovetture, gli autocarri fino a 45 q.li di peso a pieno carico e i quadricicli "Usati" del GRUPPO RENAULT e NISSAN o dei brand Mitsubishi e Microlino ,se sono trascorsi più di 365 giorni (12 mesi) dalla data di immatricolazione, con un valore non superiore a € 100.000,⁰⁰;
- c) le autovetture, gli autocarri fino a 45 q.li di peso a pieno carico :"Usato Generico" nel caso di veicoli di marche diverse non appartenenti al GRUPPO RENAULT e NISSAN, Mitsubishi e Microlino, indipendentemente dalla data di immatricolazione ,con un valore non superiore a € 50.000,00 e purché venga fornita la documentazione che ne attesti il buono stato d'uso.

Art. 2.2 - Garanzia 2Safe

In base alla formula scelta, in caso di sinistro che abbia provocato il danno totale del veicolo assicurato dotato di marchiatura Microdot Crimestop, indennizza con i limiti espressi nelle successive tabelle 1) e 2):

- a) il riacquisto di un altro veicolo;
- b) le spese per cure mediche e ospedaliere del conducente e/o dei trasportati in conseguenza del sinistro;
- c) il danno relativo alle cose trasportate;
- d) le spese per il rifacimento dei documenti rimasti a bordo del veicolo;

in conseguenza di:

- sottrazione a seguito di furto o rapina:
 - senza ritrovamento del veicolo dotato di marchiatura Microdot Crimestop;
 - in caso di ritrovamento del veicolo, dotato di marchiatura Microdot Crimestop, se protetto anche da un antifurto satellitare al momento del furto;
- distruzione dovuta a incendio, atti vandalici o eventi naturali;
- incidente stradale.

COSA NON ASSICURO

Art. 2.3 - Esclusioni Garanzie Danni al veicolo

Per tutte le garanzie danni al veicolo, l'assicurazione non comprende i danni causati al veicolo da:

- a) guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.;
- d) dolo dell'assicurato o dei suoi familiari conviventi;
- e) conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
- f) conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro;

Infine, sono esclusi i veicoli intestati ad aziende di autonoleggio senza conducente, salvo espressa pattuizione.

COME MI ASSICURO

Art. 2.4 - Scelta del Programma assicurativo

L'Aderente assicurato, dopo aver preso visione del Set Informativo, può scegliere uno dei due Programmi assicurativi (2SAFE FULL PREMIUM o 2SAFE BASIC) offerti dalla Rete.

I Programmi assicurativi disponibili sono i seguenti:

Formula 2SAFE FULL PREMIUM

In caso di perdita totale del veicolo viene corrisposto un indennizzo per il riacquisto di un altro veicolo.

Formula 2SAFE BASIC

In caso di perdita totale del veicolo non in conseguenza di incidente stradale, viene corrisposto un indennizzo per il riacquisto di un altro veicolo.

Art. 2.5 - Centro Assistenza Clienti

Per la gestione e per informazioni relative ai contratti è possibile contattare il:

Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A. al numero 800992621

Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 19:30.

Il Centro Assistenza Clienti RCI Banque S.A. garantisce agli assicurati:

Servizio di assistenza on line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi assicurativi.

Servizio di gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di veicolo o residenza).

Per richiedere assistenza su tematiche legate ai sinistri e sui canali digitali è possibile contattare il:

Servizio Clienti AXA al numero 800 761 637 (dall'estero e da rete mobile 06 95282923).

Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore **9:00** alle ore **19:00**. Il Servizio Clienti AXA garantisce agli assicurati:

Servizio di assistenza sui sinistri per denunciare un sinistro, richiedere informazioni sullo stato di un sinistro già aperto.

Servizio di assistenza sui canali digitali (area riservata del sito https://youcare.axa.it/ e App youCARe) per problematiche di registrazione, accesso e navigazione dei contenuti.

È inoltre possibile, accedendo all'area riservata del sito https://youcare.axa.it/ o scaricando l'app youCARe, prendere visione delle coperture assicurative in corso e segnalare eventuali sinistri.

TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Tabella 1 - Copertura per i danni al veicolo in caso di RIACQUISTO presso la Rete

Le condizioni sotto riportate valgono in tutti i casi di **RIACQUISTO** presso la Rete di un altro veicolo purché sia di valore almeno pari a quello perduto:

Prestazione	Limite di risarcimento
Con riacquisto di altro veicolo presso la Rete	€ 2.000,00
Spese per cure mediche e ospedaliere del conducente e/o dei trasportati in conseguenza del sinistro	€ 1.000,00
Danno relativo alle cose trasportate	€ 250, ⁰⁰
Spese per il rifacimento dei documenti rimasti a bordo del veicolo	€ 100,00

Tabella 2 - Copertura per i danni al veicolo in caso di NON RIACQUISTO di altro veicolo presso la Rete

In tutti i casi di **NON RIACQUISTO** di altro veicolo presso la Rete:

Prestazione	Limite di risarcimento
Senza riacquisto presso la Rete di altro veicolo	€ 500,00
Spese per cure mediche e ospedaliere del conducente e/o dei trasportati in conseguenza del sinistro	€ 1.000, ⁰⁰
Danno relativo alle cose trasportate	€ 250, ⁰⁰
Spese per il rifacimento dei documenti rimasti a bordo del veicolo	€ 100,00

X. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. X.1 - Denuncia

Su tutto il territorio nazionale l' Aderente assicurato ha a sua disposizione una Rete di carrozzerie convenzionate cui potersi rivolgere per la denuncia del sinistro. Per saperne di più e trovare la carrozzeria convenzionata più vicina l' Aderente assicurato può telefonare tutti i giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 19.00 al Servizio Clienti AXA al Numero Verde 800 761 637, o in alternativa consultare il sito https://youcare.axa.it/carrozzerie.

In alternativa, l'Aderente assicurato può procedere alla denuncia direttamente tramite l'App youCARe scaricabile dallo store incluso nel proprio dispositivo o tramite sito https://youcare.axa.it/ accedendo all'area clienti, oppure contattando un operatore del Servizio Clienti AXA telefonicamente al Numero Verde 800 761 637 - tutti i giorni feriali (da lunedì a venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 19.00 - o tramite mail all'indirizzo: sinistriauto.rci@axa.it.

La denuncia del sinistro, unitamente ai documenti da presentare e agli adempimenti richiesti per l'istruzione della pratica potranno infine essere trasmessi dall' Aderente assicurato anche tramite raccomandata presso la sede legale di AXA Assicurazioni - AXA Assicurazioni Sede Legale e Direzione Generale, Corso Como 17, 20154 Milano Italia - o tramite PEC all'indirizzo: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Art. X.2 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l' Aderente assicurato, **entro 3 giorni**, dalla data dell'evento dannoso o da quando ne ha avuto conoscenza, deve denunciare l'accadimento con le modalità di cui all'*Art. X.1 Denuncia* fornendo precisazioni circa la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo.

L' Aderente assicurato:

- nei casi di sinistro presumibilmente doloso, dovrà presentare tempestivamente denuncia scritta alle Autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia conforme della denuncia deve essere allegata a quella del sinistro, fermo restando che questa resta atto indispensabile per permettere la successiva gestione e liquidazione del sinistro.
- fornire precisazioni circa la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo e infine, inviare entro 2 giorni dalla denuncia di sinistro, ai recapiti indicati al precedente articolo, quanto segue:
 - copia della fattura delle spese sostenute per cure mediche e ospedaliere, e per il rifacimento dei documenti:
 - documentazione comprovante il danno relativo alle cose trasportate;
 - originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta;
 - copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;
 - se disponibili, copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via;
 - è richiesta la documentazione che attesti la presenza del sistema MICRODOT CRIMESTOP;
 - se il veicolo è dotato di antifurto satellitare l'aderente dovrà fornire dimostrazione dell'esistenza e validità di contratto di telesorveglianza (es. presentazione di ricevute di pagamento dell'abbonamento od altra documentazione equipollente); l'aderente, altresì, autorizza AXA a interpellare la Centrale di Telesorveglianza al fine del reperimento delle informazioni relative al monitoraggio del percorso del veicolo rilevato dal dispositivo satellitare

installato dallo stesso.

Ai fini del pagamento di quanto spettante la documentazione dovrà essere completata dell' IBAN del conto corrente sul quale effettuare il bonifico e del nome del titolare del conto.

In caso di sinistro verificatosi all'estero, l' Aderente assicurato deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

Art. X.3 - Procedure per la liquidazione del danno

A) Danno Totale CON RIACQUISTO di altro veicolo presso la rete Renault e Nissan

In caso di danno totale, quando il danno è pari o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro (valore indicato per un analogo veicolo dalla Rivista "Eurotax Giallo"), la procedura prevede la sostituzione diretta, ad opera della Rete, del veicolo con altro veicolo:

- di altro veicolo "Nuovo" del GRUPPO RENAULT e NISSAN o dei brand Mitsubishi e Microlino;
- di altro veicolo anche "Usato",

purchè sia di valore almeno pari a quello rubato o distrutto.

Per attivare questa procedura, l' Aderente assicurato deve sottoscrivere l'ordine di acquisto di un altro veicolo del quale devono essere riportati: il modello, gli equipaggiamenti, gli accessori installati e la data di commissione.

La Rete deve inviare ad AXA <u>copia dell'ordine di acquisto</u> e, entro 15 giorni dall'immatricolazione del veicolo acquistato "*Nuovo*" o dall'acquisto del veicolo "*Usato*", la copia della fattura.

A questa documentazione devono essere allegati i seguenti certificati,

- Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico:
- Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;

B) Danno Totale SENZA riacquisto in rete di altro veicolo

In caso di danno totale, quando il danno è pari o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro (valore indicato per un analogo veicolo dalla Rivista "Eurotax Giallo"), nel caso l' Aderente assicurato non intenda servirsi della procedura di sostituzione diretta del veicolo, AXA attiverà la normale procedura di liquidazione del danno.

Resta inteso che l'indennizzo da liquidare ai sensi di polizza si intende ridotto come da limiti previsti nella tabella 2.

C) Termini per la Liquidazione

In caso di Danno Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui ai punti A o B.

Art. X.4 - Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro

L' Aderente assicurato non potrà far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato da AXA.

Art. X.5 - Procedura per la valutazione del danno – Arbitrato

L'ammontare del danno è concordato direttamente da AXA o persona da guesta incaricata, con l'

Aderente assicurato o persona da lui designata, oppure a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno da AXA ed uno dall' Aderente assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. X.6 - Recupero del veicolo rubato

In caso di recupero del veicolo rubato, l'Aderente assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti, oppure ad AXA, appena ne abbia avuto notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.

In caso di veicolo privo di antifurto satellitare (o di mancata dimostrazione dell'esistenza e validità di contratto di telesorveglianza ai sensi dell'Art. X.2 - Obblighi in caso di sinistro), qualora il veicolo venisse ritrovato con danno totale e AXA abbia già provveduto ad effettuare la liquidazione dell'indennizzo, l'Aderente assicurato dovrà provvedere a rimborsare l'importo ricevuto.

Qualora il veicolo venisse ritrovato con danni parziali (danni inferiori al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro - valore indicato per un analogo veicolo dalla Rivista "Eurotax Giallo") e AXA abbia già provveduto ad effettuare la liquidazione dell'indennizzo, l'Aderente assicurato dovrà provvedere a rimborsare l'importo ricevuto.

Art. X.7 - Surrogazione

Qualora AXA abbia pagato l'indennità, i diritti e le azioni che il contraente/ Aderente assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, passano di diritto ad AXA in base alla normativa vigente ed in particolare all'Art. 1916 c.c..

Art. X.8 - Prescrizione

Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'incidente (Art. 2947 c.c.). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento: maggio 2024

AXA tratta con cura i suoi dati personali, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a soggetti minori di età sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari/congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su www.axa.it), mail privacy@axa.it (di seguito anche "**AXA**", il "**Titolare**" o la "**Compagnia**").

Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati – DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO – data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.



Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.apdp.it



Per quali scopi e su quali basi giuridiche sono trattati i dati personali?

a) Finalità assicurativa1

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AXA ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti²), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici³ e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge⁴).

Per questa finalità, AXA utilizzerà i suoi dati personali nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativocontabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al
 finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a
 quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i dati giudiziari;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;

La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.

³ Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo

- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle categorie particolari di dati⁶, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "dati sensibili"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni,

⁵ I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

⁶ Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

⁷ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono

i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di contatto che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
 - Il consenso esplicito dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un obbligo legale al
 quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al
 finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà

fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito https://www.axa.it/privacy dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi:
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato:
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad
 esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali)
 mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali
 posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi
 di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti
 al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa, avendo in
 ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push

notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione

Con il suo specifico e separato **consenso**, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi **dati personali non sensibili**, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.

Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:

- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;
- dati prelevati da banche dati pubbliche afferenti al grado di rischiosità dell'interessato o
 del mezzo assicurato, a titolo di esempio non esaustivo i punti della patente, le sanzioni
 derivanti dalle violazioni del codice della strada, lo stato delle revisioni del veicolo, etc.
 Anche in questo caso, a seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso
 alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo

automatizzato) che restituisce, nello specifico, lo stato di revisione del veicolo. A tale stato (revisione sì/no) è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa.

Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:

- di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
- di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.



A chi sono comunicati i dati?

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e
 di riassicurazione, contraente delle polizze, eredi o chiamati all'eredità dei contraenti di
 polizze stipulate in vita da persona deceduta, produttori ed altri canali di acquisizione e
 gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali;
 periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o

collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;

- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti AXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - O ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India, USA) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. <u>BCR - Binding Corporate Rules: www.axa.it/privacy/ulteriore</u> documentazione - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?)



Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi 10 anni dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione. Si precisa che, per alcuni prodotti assicurativi del ramo Vita, nonché per il rispetto di specifici obblighi normativi e regolamentari (ad esempio in materia di tenuta dei Registri Assicurativi dei contratti emessi nei rami Vita), il periodo di conservazione dei dati è fissato in 20 anni dall'ultimo evento.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di 12 mesi dalla loro raccolta.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it.

INFORMATIVA PRIVACY SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA: www.axa.it/note legali/firma grafometrica) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo, ovvero mediante firma digitale con OTP. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile del trattamento;
- società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con le logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto, accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di

chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare il consenso espresso.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 - c.a. Data Protection Officer - 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it. Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.qpdp.it.

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contratto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

MOBILE YOU APP CARE







Utilizza il tuo «**Numero di polizza AXA**» che trovi all'interno del MODULO DI ADESIONE per visualizzare tutte le tue coperture assicurative.



Avrai la possibilità di:



Consultare le tue Polizze



Scaricare i tuoi Documenti di Polizza



Aprire i Sinistri



Geolocalizzare il Carro Attrezzi



Seguire il Tracking dei sinistri



Visualizzare i Contatti Utili



Prenotarsi in Carrozzeria



Compilare la CAI Digitalmente

direttamente dal tuo Smartphone

Per maggiori informazioni sull'APP chiama il numero 800 761 637

Nel rispetto della normativa è possibile accedere alla propria area anche via web tramite il link youcare.axa.it

youCARe programma assicurativo

Edizione 01/2025

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)